

## DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

<b>Applicativo:</b>	Gis redditi
<b>Versione:</b>	24.03.04.c00
<b>Tipo Versione</b>	Aggiornamento
<b>Data di rilascio:</b>	10/09/2024

Gentile cliente,

La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS REDDITI.

Da GIS Start Web: cliccare sull'icona di visualizzazione aggiornamenti e scaricare l'aggiornamento (operazione automatica se attivo il download manager)

Dal sito Ranocchi: accedere all'area riservata del sito <http://www.ranocchi.it> ed effettuare il download del file "GISREDDITI\_Agg\_2434c0\_fsetup0.exe"

(Aggiornamenti software\2024\GISREDDITI\GISREDDITI 24.03.04.00)





## COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	24.02.03
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	24.00.03
GIS 2021 IMMOBILI	

L'installazione dell'applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l'applicativo GIS REDDITI.

Per effettuare l'installazione dell'aggiornamento eseguire le seguenti operazioni

Da Gis Start Web:

1. nella sezione AGGIORNAMENTI cliccare sull'icona di download per scaricare l'aggiornamento 
2. una volta scaricato cliccare sull'icona verde per installare l'aggiornamento 

Dal sito Ranocchi:

1. Effettuare il download del file **GISREDDITI\_Agg\_2434c0\_fsetup0.exe** dall'area riservata del sito *ranocchi.it*
2. Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISREDDITI
3. Eseguire il file con un doppio click del mouse
4. Selezionare il nome del **server** o **locale**
5. Selezionare la **sigla** da aggiornare
6. Selezionare il tasto **installa** per procedere con l'aggiornamento

## AVVERTENZE

Concordato preventivo biennale per i soggetti ISA: allineamento valori P04 e P05 alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 108 del 05/08/2024

**ATTENZIONE:** prima di installare la presente versione è necessario eseguire l'aggiornamento di GIS BASE evidenziato nella sezione "COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE".

E' importante ricordare che per completare l'installazione di un qualsiasi aggiornamento occorre **SEMPRE** entrare, almeno una volta, nella procedura che l'installatore ha aggiornato (in questo caso "2024 Redditi").

L'aggiornamento è comprensivo di tutte le segnalazioni di anomalie pervenute dopo il rilascio della versione precedente.

**SOMMARIO**

---

<b>CPB SOGGETTI ISA: ALLINEAMENTO P04 E P05 .....</b>	<b>3</b>
<b>CORREZIONI .....</b>	<b>4</b>

---

**CPB SOGGETTI ISA: ALLINEAMENTO P04 E P05**

Il D.Lgs. 108 del 05/08/2024 ha modificato, tra gli altri, gli art. 15, 16 e 17 del D.Lgs 13/2024 relativi alla determinazione, per i soggetti ISA, del reddito di lavoro autonomo / d'impresa oggetto di concordato preventivo biennale.

In particolare:

-l'art. 15 del D.Lgs 13/2024, modificato dal Decreto legislativo del 05/08/2024 n. 108 prevede:

*"1. Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all' articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, senza considerare i valori relativi a:*

*a) plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1;*

*b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all' articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.*

*b-bis) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54."*

-l'art. 16 del D.Lgs 13/2024, modificato dal Decreto legislativo del 05/08/2024 n. 108, prevede:

*"1. Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all' articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del predetto testo unico delle imposte sui redditi, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo testo unico, senza considerare i valori relativi a:*

*a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all' articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;*

*b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico"*

-l'art. 17 del D.Lgs 13/2024, modificato dal Decreto legislativo del 05/08/2024 n. 108, prevede:

*"1. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, e' individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive."*

L'Agenzia delle Entrate ha allineato le istruzioni del modello CPB 2024/2025 riportando quali motivi dell'aggiornamento "6 agosto 2024 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: integrate le istruzioni dei rigi da P01 a P09 in considerazione delle modifiche apportate dall'art. 4 del D.Lgs. n. 108/2024 recante le "Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale"."

In conseguenza di quanto sopra il programma è stato allineato alle novità relative alla determinazione, per i soggetti ISA, del reddito di lavoro autonomo / d'impresa oggetto di concordato preventivo biennale.

Per quanto riguarda il reddito di lavoro autonomo nel quadro RE folder 3-ISA cliccando sul bottone "Isa righe P04 e P05" sono visibili due nuovi campi che dovranno, nel caso, essere gestiti manualmente da parte dell'operatore

P04		P05	
Reddito di lavoro autonomo (RE21 - RE5 c.1)	(91) 37.720	Valore della produzione netta (IP74) - maggiori compensi	(91) 24.720
Plusvalenze	(92) 17.100	Plusvalenze	(92) 17.100
Minusvalenze	(93) 780	Minusvalenze	(93) 780
Cessione della clientela	(96)	Altre rettifiche	(99)
Elementi immateriali	(97)		
Altre rettifiche	(98)		
<b>TOTALE P04</b>	<b>21.400</b>	<b>TOTALE P05</b>	<b>8.400</b>

Per quanto riguarda il reddito d'impresa sono state effettuate modifiche al piano dei conti al fine di importare dalla contabilità i valori in base alle novità apportate dal D.Lgs 108 del 05/08/2024.

Al fine di allineare il prospetto relativo al rigo P04 e P05 alle modifiche legate alle novità apportate dal D.Lgs 108 del 05/08/2024, se non già allineato manualmente da parte dell'operatore, **per le sole ditte aventi i casi interessati dalla modifica normativa**, quali ad es: le perdite su crediti ecc..., **occorrerà rieseguire l'importazione da contabilità con il check nel campo "recupero CPB"**, dopo aver eseguito l'apposito aggiornamento di contabilità richiamato nella sezione "compatibilità e installazione" riportata all'inizio di tali note operative.

## CORREZIONI

In alcuni casi la delega compensativa relativa alla ZFU veniva riportata in F24 ad agosto fine del mese invece che al 20 del mese.